

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini
Stefan Engele

Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner
Stefano Seppi Massimo Moser
Andrea Tinti Michael Schieder

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte Iwan Gasser
Thomas Sandrini Mariatheresia Obkircher

numero:

62i

del:

2024-08-22

autore:

Andrea Tinti

Circolare

A tutte le imprese e professionisti soggetti ISA e forfetari

Concordato preventivo biennale - possibile adesione entro il 31 ottobre 2024

Informiamo in sintesi sulla possibilità per **contribuenti di minori dimensioni** di optare per la **definizione biennale (2024-2025) del reddito** (definizione solo per il 2024 per i forfetari) derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa o dall'**esercizio di arti e professioni** ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione netta ai fini IRAP¹. L'adesione al concordato non produce effetti ai fini IVA.

Per il primo anno di applicazione (2024) il termine di adesione è il **31.10.2024**, ossia al termine previsto per la presentazione del mod. REDDITI / IRAP 2024².

L'opzione per il concordato, con la conseguente tassazione con imposta sostitutiva dell'incremento di reddito concordato per gli anni 2024 e 2025 rispetto al reddito dichiarato per il 2023 è sicuramente vantaggioso per soggetti con **reddito crescente** nel predetto biennio e indice di congruità ISA elevato.

Esempio per un soggetto Irpef:

Un soggetto Irpef ha un reddito imponibile di 50.000 e un punteggio ISA di 9 nel 2023; il software per i calcoli del concordato calcola una base imponibile ad esempio di 55.000 euro per il 2024 e di 60.000 euro per il 2025; se il concordato viene accettato, alla differenza di reddito rispetto a quella del 2023 si applica l'imposta sostitutiva del 10% anziché la tassazione progressiva del 43%.

Nell'esempio, 5.000 euro nel 2024 ovvero 10.000 euro nel 2025 saranno tassati al 10% invece che al 43%. Questo vale anche se in questi anni il reddito effettivo fosse superiore, ad esempio pari a 80.000 euro. La differenza tra la base imponibile concordata per gli anni 2024 e 2025 e il reddito effettivo comparabile per questi anni non verrebbe tassata. Purtroppo, il meccanismo si applica anche nel caso di redditi effettivi inferiori a quelli precedentemente concordati con l'ufficio delle imposte. Le basi imponibili concordate per gli anni 2024 e 2025 sono irrevocabili, salvo casi eccezionali previsti dalle disposizioni.

1 Ambito soggettivo

La norma non opera alcuna distinzione in funzione della **struttura giuridica** del soggetto che

¹ Art. 7 e seg. del DLgs. 13/2024

² dall'art. 11, D.Lgs. n. 1/2024

consegue il reddito, per cui possono avvalersi del concordato tanto soggetti IRPEF, quali imprenditori o lavoratori autonomi individuali, società di persone e soggetti assimilati³, quanto soggetti IRES, quali società di capitali, enti commerciali e non commerciali, relativamente ad attività commerciali eventualmente esercitate.

Il nuovo istituto è riservato a due categorie di contribuenti:

- i soggetti **che applicano**⁴ gli ISA⁵ (e quindi che comunque dichiarano ricavi o compensi annui inferiori a 5.164.569 euro)
- i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014 (in via sperimentale, con riferimento a una sola annualità – quindi il 2024).

Tali soggetti non possono accedere alla procedura se hanno commesso determinate irregolarità⁶ fiscali o contributive definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione salvo l'estinzione di tali debiti entro il termine per l'adesione al concordato fino a una soglia di 5.000 euro (per interessi e sanzioni) o ricadono in determinate cause di esclusione⁷.

2 Procedura di accesso

La proposta di concordato viene formulata dall'Agenzia delle Entrate in via telematica al termine del processo di comunicazione dei dati⁸ nella compilazione del quadro P del modello ISA 2024⁹ ovvero della sezione VI del quadro LM¹⁰ del modello REDDITI 2024.

L'accesso al nuovo istituto si concretizzerà con la presentazione del modello REDDITI 2024 (termine dunque: **31.10.2024**)¹¹.

2.1 Conseguenze e rinnovo del concordato

Con l'accettazione della proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate il contribuente **si impegna a dichiarare gli importi concordati** nel biennio di concordato¹². Allo scadere del periodo oggetto di concordato l'Agenzia delle Entrate formulerà un'ulteriore proposta, relativa al biennio successivo.

3 Determinazione del reddito concordato

L'Agenzia delle Entrate calcola il **reddito proposto** valorizzando i **dati forniti dai contribuenti**, quelli relativi ai modelli ISA e quelli **presenti nelle banche dati** dell'Amministrazione finanziaria^{13 14}. Il reddito su cui vengono calcolate le imposte, che in ogni caso non può essere inferiore a 2.000 euro¹⁵, è quindi pari al reddito concordato opportunamente variato a determinate **componenti** (es. plus- e minusvalenze, sopravvenienze, perdite

3 ai sensi dell'art. 5 del TUIR

4 art. 10 co. 1 del DLgs. 13/2024; i contribuenti che potenzialmente sarebbero soggetti alla disciplina ISA, ma che concretamente la disapplicano, per effetto di una o più cause di esclusione, non dovrebbero accedere al concordato preventivo biennale.

5 soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni: esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'art. 9-bis del DL 50/2017; dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

6 Perviste dagli art. 10, DLgs. 13/2024

7 Perviste dagli art. 11 e 24 DLgs. 13/2024

8 vedasi Provv. Agenzia delle Entrate 28.2.2024 n. 68687 e n. 68629

9 per quanto riguarda i soggetti ISA;

10 per quanto riguarda i contribuenti in regime forfetario.

11 dall'art. 11, D.Lgs. n. 1/2024

12 artt. 12 e 25 del DLgs. 13/2024

13 Vedasi DM 14.6.2024 per i soggetti ISA e DM 15.7.2024 per il regime forfetario

14 Il reddito proposto si basa dunque su un allineamento del reddito calcolando un indice ISA pari a 10. Inoltre, vengono applicati singoli parametri relativi all'andamento degli ultimi anni e un parametro relativo alla crescita economica attesa per i prossimi due anni.

15 Ciò vale anche per il valore della produzione netta minimo da dichiarare ai fini IRAP

e utili/redditi da partecipazioni, perdite su crediti ecc.¹⁶). Parimenti anche il dato relativo al reddito 2023 necessario per la formulazione della proposta di concordato, dovrà essere depurato delle citate componenti.

Il **reddito d'impresa da dichiarare** sarà dunque dato da: Reddito concordato + / - (saldo netto plus / minusvalenze, sopravvenienze attive / passive, perdite su crediti, utili / perdite da partecipazione in società di persone / capitali) - perdite fiscali pregresse.

Il **Reddito di lavoro autonomo da dichiarare** sarà dunque dato da: Reddito concordato + / - (saldo netto plus / minusvalenze / corrispettivi cessione clientela o elementi immateriali / redditi da partecipazione ecc.).

La proposta per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 tiene conto dei redditi dichiarati per il periodo di imposta in corso al 31.12.2023 e del del **maggiore reddito** individuato dall'Agenzia Entrate¹⁷ ridotto del 50%. La piena affidabilità fiscale (ossia il voto ISA pari a 10) viene raggiunta al termine del biennio oggetto di concordato (quindi per il 2025).

4 Imposta sostitutiva sul “maggior” reddito concordato

Sul **maggior reddito concordato** rispetto al corrispondente reddito del **periodo precedente** a quelli cui si riferisce la proposta, si può optare per l'applicazione di un'**imposta sostitutiva** calcolata come segue¹⁸:

- per i contribuenti con punteggio ISA 8, 9 o 10: l'aliquota è pari al **10%**;
- per i contribuenti con punteggio ISA 6 o 7 l'aliquota è pari al **12%**;
- per i contribuenti con punteggio ISA 5 o inferiore l'aliquota è pari al **15%**.

L'imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato è applicabile anche ai contribuenti forfettari, con l'aliquota del **10%**, ridotta al 3% in caso di start up.

4.1 Redditi effettivi

Gli eventuali maggiori o minori **redditi effettivi**, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, **non rilevano** ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché dei contributi previdenziali obbligatori.

Il contribuente può tuttavia versare i **contributi previdenziali** considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato.

4.1.1 Circostanze eccezionali sfavorevoli

Solo in determinate circostanze eccezionali¹⁹ determinanti minori redditi effettivi o un minor valore della produzione netta effettivo superiori al **30%** rispetto a quelli oggetto di concordato **provocano la cessazione** degli effetti del regime di concordato preventivo, a partire dal perio-

¹⁶ Per le imprese riducono il reddito le perdite fiscali, pregresse e quelle conseguite nei periodi d'imposta oggetto di concordato, di cui agli artt. 8 e 84 del TUIR.

¹⁷ con la metodologia di cui all'allegato 1 del DM 14.6.2024

¹⁸ con aliquote variabili a seconda dei risultati ISA relativi al periodo di imposta precedente a quello di ingresso nel concordato (art. 20-bis del DLgs. 13/2024).

¹⁹ Circostanze eccezionali sfavorevoli individuate dall'art. 4 DM 14.6.2024: **eventi calamitosi** per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza; altri eventi **straordinari** che hanno comportato danni ai locali destinati all'attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività, oppure la sospensione dell'attività, laddove l'unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività; liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale; cessione in affitto dell'unica azienda; sospensione dell'attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio, oppure sospensione della professione dandone comunicazione all'Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.

do di imposta in cui tale differenza si verifica²⁰. Sono previste anche determinate circostanze eccezionali che se presenti nel 2024 comportano una riduzione sulla proposta di concordato.

4.2 Altri vantaggi

4.2.1 Regime premiale ISA

Ai soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all'IVA, previsti dal regime premiale ISA²¹.

4.2.2 Esclusione da accertamenti

I periodi d'imposta oggetto di concordato non potranno essere sottoposti agli accertamenti²². Tuttavia, anche i soggetti in regime di concordato preventivo biennale potranno essere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame²³ e ad accertamenti.

Nel biennio oggetto di concordato i contribuenti sono in ogni caso tenuti a:

- presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP;
- rispettare gli ordinari obblighi contabili;
- effettuare la comunicazione dei dati ISA, mediante gli appositi modelli.

5 Cessazione e decadenza

Sono previste cause di **cessazione** del concordato che esplicano i loro effetti a partire dal periodo di imposta in cui si verificano determinati eventi²⁴ (es. modifica l'attività esercitata, adesione al regime forfetario, operazioni straordinarie societarie, superamento della soglia di ricavi pari a 7.746.853 euro per i soggetti ISA o 150.000 euro per i forfetari ecc.).

Altre cause determinate (denominate „di **decadenza**“) che invece travolge entrambi i periodi d'imposta oggetto di concordato, a prescindere dal periodo in cui ha avuto luogo la violazione²⁵. Alcune cause di decadenza non vengono attivate se il contribuente regolarizza la violazione con il ravvedimento operoso.

6 Acconti primo anno di concordato

Anche gli acconti d'imposta per il primo anno del concordato (2024) devono essere adeguati/aumentati secondo le disposizioni.

7 Consigli pratici

Come scritto, i contribuenti quest'anno hanno quindi tempo fino al 31 ottobre 2024 per calcolare e rivedere il reddito proposto, al fine di valutare se ha senso accettarlo.

Questo concordato è particolarmente interessante per quelle imprese o quei liberi professionisti che sanno già che il reddito imponibile per il 2024 e il 2025 sarà superiore a quello del 2023 (o che fare in modo che ciò si verifichi) - in questo caso, possono risparmiare notevoli imposte.

La decisione di accettare la proposta di concordato è facilitata anche dal fatto che l'opzione non deve essere esercitata prima del 31 ottobre 2024, il che significa che la maggior parte

²⁰ artt. 19 co. 2 e 30 co. 2 del DLgs. 13/2024

²¹ art. 9-bis co. 11 del DL 50/2017 (art. 19 co. 3 del DLgs. 13/2024).

²² di cui all'art. 39 del DPR 600/73 (art. 34 del DLgs. 13/2024).

²³ ex. Art. 22 e 33 DLgs. 13/2024

²⁴ artt. 21 e 32 del DLgs. 13/2024


²⁵ art. 22 del DLgs. 13/2024

dell'esercizio 2024 è già passata a tale data, rendendo possibile una stima realistica del reddito atteso nel 2024. Se ritenete di trovarvi in questa situazione, contattate celermente uno dei nostri consulenti per un'analisi più approfondita.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Handwritten signature in black ink, appearing to read "Peter Winkler Sandrini". The signature is written in a cursive, flowing style.